

# COMUNE DI CODROIPO

PIANO DEL COMMERCIO DELLA  
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

## Capitolo I STUDIO DI BASE

I criteri ai quali deve attenersi il Comune per la programmazione della stampa sono contenuti nel comma primo e secondo dell'articolo 60 della legge regionale n. 29/2005.

### Articolo 60, comma primo della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, modificato con L.R. 13/08, art. 12.

I comuni nella redazione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi devono prendere in considerazione:

- a) consistenza della popolazione residente, densità demografica, numero delle famiglie e presenza di popolazione fluttuante non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
- b) suddivisione del territorio comunale in zone e, nell'ambito di queste, di eventuali aree funzionali con le seguenti caratteristiche: a) centro urbano, b) area intermedia tra centro e periferia, c) area periferica, d) area all'interno di strutture scolastiche e universitarie, e) area rurale o montana;
- c) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona con particolare riguardo a: previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti; assetto viario e delle comunicazioni; grandi strutture di traffico (stazioni ferroviarie, autostradali, aeroporti, porti, centri annonari e doganali); strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, commerciali, ricettivi, ovvero genericamente produttivi;
- d) situazione determinatasi nell'ultimo biennio, individuata se necessario per singola zona, in relazione a: andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori; numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti.
- d bis) promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).

#### *Analisi della popolazione residente*

Per quello che riguarda la situazione attuale, con riferimento al 31.12.2007, i residenti nel Comune risultanti in base a dati ISTAT, sono **15442**.

Nella tabella che segue è esposta la ripartizione per classi d'età:

#### **Popolazione residente per fascia d'età raffrontata all'anno 2001**

FASCE ETA'	RESIDENTI AL 31.12.2007				RESIDENTI AL 31.12.2001			
	M	F	TOT	%	M	F	TOT	%
0-5	454	399	853	5,52%	351	309	660	4,61%
6-10	335	302	637	4,13%	272	248	520	3,64%
11-14	232	208	440	2,85%	259	211	470	3,29%
15-24	661	632	1293	8,37%	737	761	1498	10,47%
25-34	1222	1050	2272	14,71%	1208	1140	2348	16,41%
35-44	1279	1235	2514	16,28%	1055	1087	2142	14,97%
45-54	1079	1102	2181	14,12%	1105	1118	2223	15,54%
55-64	1069	1115	2184	14,14%	949	926	1875	13,11%
65-FINE	1298	1770	3068	19,87%	1006	1562	2568	17,95%
<b>TOTALE</b>	<b>7629</b>	<b>7813</b>	<b>15442</b>		<b>6942</b>	<b>7362</b>	<b>14304</b>	

La classe di età in assoluto più rappresentata è quella superiore ai 65 anni, che raccoglie 3068 presenze, pari al 19,870% del totale dei residenti.

La seconda classe più rappresentata è quella tra i 35 e i 44 anni, che con 2514 presenze incide per il 16,28% sul totale.

Le due fasce di età in assoluto meno rappresentate sono quelle da 11 a 14 (2,85%) e da 6 a 10 anni (4,13%).

Le famiglie residenti nel Comune di Codroipo al 31.12.2007 erano 6494 unità.

La popolazione fluttuante su Codroipo comprensiva delle correnti turistiche permanenti è stimabile in 3000 unità per giorno lavorativo.

*Serie storica della popolazione residente*

<b>anno</b>	<b>popolazione</b>
1998	14317
1999	14295
2000	14304
2001	14341
2002	14620
2003	14792
2004	14887
2005	14976
2006	15159
2007	15442

*Tab. Serie storica del numero di famiglie residenti*

<b>anno</b>	<b>famiglie</b>
1998	5376
1999	5394
2000	5446
2001	5531
2002	5654
2003	5806
2004	5924
2005	6046
2006	6189
2007	6398

La consistenza della popolazione è in continua crescita.

**Caratteristiche del territorio**

Codroipo è una località dotata di forte centralità nei confronti dei comuni dell'intorno, sede di servizi pubblici e privati qualificati e referente per acquisti. L'abitato principale, nel quale si concentra la gran parte della popolazione residente, risulta estremamente compatto, sono poi individuati nell'ambito del P.R.G.C. diversi nuclei frazionali. I collegamenti urbani sono assicurati dalla rete di strade urbane e locali che si dipartono in modo radiale dal Centro e che collegano il nucleo urbano di Codroipo alle direttrici di traffico extraurbano, in particolare alle S.S. 13 "Pontebbana" e 252 "Napoleonica" ed alle S.P. 39 "del Varmo", 65 "Ungarica" e 97 "di Rivolto". Codroipo è attraversato dalla linea ferroviaria Mestre – Udine ed è presente una stazione ferroviaria ubicata nel capoluogo. La rete distributiva del Comune è caratterizzata da un numero di esercizi superiore alla media, ma prevalentemente di piccola e media dimensione. L'offerta commerciale è concentrata nel centro storico, lungo la Strada Statale n. 13 Pontebbana e a nord dell'abitato

di Iutizzo all'incrocio tra le S.P. 39 "del Varmo" e 93 "di Belgrado", di questi esercizi la maggior parte sono extralimentari (indice di una forte attrattività dell'area).

Il territorio è uniformemente popolato e all'interno del capoluogo e delle frazioni, ai fini della programmazione sulla diffusione della stampa, non sono individuabili eventuali aree funzionali con caratteristiche di area intermedia tra centro e periferia, area periferica, area all'interno di strutture scolastiche e universitarie.

Nell'ultimo decennio si è consolidato un discreto incremento della popolazione residente, supportato dallo sviluppo edilizio e dagli insediamenti produttivi.

Oltre alle nuove zone residenziali sono sorte le zone per gli insediamenti produttivi, P.I.P. "Piccola di Moro 1" con n. 21 insediamenti, P.I.P. "Piccola di Moro 2" con n. 30 insediamenti e P.I.P. "Pannellia" con n. 1 insediamento.

Dalla positiva dinamica della popolazione residente e degli insediamenti produttivi è derivata una crescente esigenza di servizi, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

Inoltre, nel Comune di Codroipo trovano sede numerosi uffici pubblici.

Allo stesso Comune di Codroipo fanno capo alcune associazioni fra i Comuni che per meglio adempiere alle loro innumerevoli funzioni si sono consorziati.

Il citato sviluppo del commercio ed attività produttive contribuisce ad incrementare la capacità attrattiva nell'ambito del Medio Friuli.

#### **Andamento delle vendite nell'ultimo biennio.**

La norma regionale prevede che in fase di programmazione sia rilevato l' "*andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori*".

Non essendo stati forniti i dati relativi alle vendite nel Comune di Codroipo, a ciò si è ovviato con un approfondito studio della realtà socio-economica locale.

#### **Promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità.**

Questo criterio, introdotto con la legge regionale 13 del 2008, articolo 12, non è realizzabile senza perseguire i principi di "*semplificazione e sburocratizzazione degli istituti giuridici della legge regionale n. 29/2005*", contenuti negli stessi atti preparatori alla L.R. 13/08. Dette finalità non possono prescindere dalle valutazioni della realtà socio economica di ogni Comune.

Sulla scorta di un attento studio della realtà comunale, la presente programmazione esclude "*limitazioni riferite a quote di mercato predefinite – e conseguentemente da qualsiasi contingentamento*", fra l'altro non richieste espressamente in alcun punto del titolo IV della L.R. 29/05, in perfetta sintonia con la portata della sentenza del TAR FVG 288 dd. 26 maggio 2008, già citata.

Infine va tenuto nella debita considerazione il mancato invio dei dati richiesti sull'andamento delle vendite nell'ultimo biennio da parte della Ditta Distributrice.

#### **Articolo 60, comma secondo della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29**

La norma prescrive ai Comuni di prevedere i criteri di priorità al fine di rilascio dell'autorizzazione in caso di domande concorrenti, i prodotti complementari individuati in base agli usi locali.

#### **Criteri di priorità**

In relazione al quanto esposto nelle "Considerazioni generali" la programmazione sulla diffusione della stampa, almeno per il primo biennio di validità, non contempla la previsione di rigidi ed anacronistici parametri; ciò fa venire meno l'utilità di fissare criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni.

#### **Prodotti complementari**

Si è già rilevato come i moderni esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica siano paragonabili agli esercizi commerciali per la varietà dei prodotti offerti. L'individuazione dei "*prodotti complementari*",

specificati all'articolo 5 del successivo capitolo II, è avvenuta tenendo conto dei prevalenti usi di piazza e della particolare tipologia di consumatore a cui si rivolgono le rivendite in esame.

### **Tipologie dei punti di vendita**

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, avviene in punti di vendita esclusivi e non esclusivi. I primi sono caratterizzati dalla vendita della sola stampa con eventuale vendita dei prodotti ad essa complementari.

I punti di vendita non esclusivi, invece, sono costituiti da: centri e complessi commerciali, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) della legge 29/05, esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione, nei quali sia autorizzata anche la vendita di stampa quotidiana e periodica.

A fronte delle distinzioni fra rivendita "esclusiva" e "non esclusiva", la norma regionale non disciplina il caso concreto in cui il titolare di un punto di vendita esclusivo dovesse chiedere di integrare l'attività con la vendita di generi del settore merceologico alimentare e non alimentare. Nella parte normativa viene consentita l'aggiunta di settori merceologici, non contrastando con alcuna altra norma di diritto. Pertanto, un'eventuale rivendita esclusiva potrà attivarsi o una preesistente essere trasferita in una pertinenza di qualsiasi delle attività previste dall'art. 56 comma 2, senza perdere la tipologia di esclusiva. Ciò trova fondamento nell'assunto che un'autorizzazione assume la tipologia di esclusiva o non esclusiva a seconda del regime giuridico seguito nel suo rilascio. Pertanto le autorizzazioni manterranno la tipologia loro attribuita all'atto del rilascio, in mancanza di disposizioni contrarie.

Con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune, dall'art. 13, comma 3 della L.R. 9.1.2006 n. 1 recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia". La predetta disposizione stabilisce che i regolamenti comunali e provinciali sostituiscono la disciplina procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla regione con legge o Regolamento. La norma costituisce espressione del principio di cedevolezza, in forza del quale fonte principale della disciplina organizzativa e procedurale è il regolamento dell'ente locale (Circolare prot. 601/1.10 dd. 13.01.06 Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali).

### **Caratteristiche della rete**

Si presentano i dati sulla rete distributiva della stampa in Codroipo.

#### Prospetto 1

#### Elenco punti di vendita giornali e riviste esclusive e non esclusive.

1) Armani Marta	Viale Venezia, 92	S.S. Pontebbana n. 13	Non esclusiva
2) Aspiag Service Srl	Viale Venezia 175	Capoluogo	Non esclusiva (1)
3) Asquini Cristina	Via Roma, 67	Capoluogo	Esclusiva
4) Cattelan Maurizio	Viale Duodo, 5/A	Capoluogo	Esclusiva
5) Carfagna Giuseppina	Piazzale Oberdan	Stazione fer.	Esclusiva
6) Comelli e Dal Ben Snc	Via E. Colloredo 1	Iutizzo	Non esclusiva (1)
7) Coop.Nord Est Consumatori	Via C. Battisti 21	Capoluogo	Non esclusiva (1)
8) Di Fresco Sabrina	Piazzale Gemona, 5	Capoluogo	Esclusiva (1)
9) Fabello Giorgio e C. Sas	Edicola in Piazza Garibaldi	Capoluogo	Esclusiva
10) Marlena snc di Scaini E. e M	Piazza Aquileia, 10	Zompicchia	Non esclusiva (2)
11) Maximarket Srl	Via Latisana 10	Capoluogo	Non esclusiva (1)
12) Pucchio Ornella	Via Stazione, 1	Gorizia	Esclusiva
13) Savio Nicola	Via Circ.ne Est 35	Capoluogo	Non esclusiva (2)
14) Stanco Maria G.	Via Latisana 50	Capoluogo	Non esclusiva (2)
15) Zanin Cinzia	Via Tagliamento, 5	Biauzzo	Non esclusiva

## Note

- 1) Autorizzazioni rilasciate all'interno di esercizi commerciali di grande distribuzione
- 2) Autorizzazioni mai attivate

### Prospetto 2

#### Attività esistenti prima dell'entrata in vigore della riforma del commercio di cui alla L. 426/1971

- |                        |                                       |                                    |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1) – Fabello           | Silvio (ora Fabello Giorgio e C. Sas) | P.zza Garibaldi                    |
| 2) – De Cecco          | Isabella (ora Cattelan Maurizio)      | Via Roma, 65 (ora Viale Duodo 5/A) |
| 3) – Bortolus          | Serina (ora Asquini Cristina)         | Via Roma 67                        |
| 4) – Concessione Coves | (ora Carfagna Giuseppina)             | Stazione ferroviaria.              |
| 5) – Pucchio           | Ornella                               | Goricizza                          |

Dal "Prospetto 1" si ricava che nel capoluogo risultano rilasciate n. 9 autorizzazioni, di cui tre all'interno di esercizi della grande distribuzione ((Comelli, Coop N.E. Cons., Maximarket) e quindi con attività rivolta alla sola clientela di tali esercizi e con le relative limitazioni di orario.

Altre due autorizzazioni (sulle 9 del Capoluogo) sono rilasciate ma non attivate.

Il Capoluogo ha aumentato la spiccata possibilità di attrazione negli ultimi anni, mentre il numero di rivendite vere e proprie presenti è pari a quello esistente mezzo secolo fa, non contando quelle all'interno degli esercizi commerciali che svolgono un ruolo limitato alla clientela con i ridotti orari di apertura degli esercizi stessi.

## **Capitolo II Normativa**

### Articolo 1 (Oggetto, principi generali, finalità e criteri)

1. Il presente regolamento disciplina la stampa quotidiana e periodica nel Comune di Codroipo in esecuzione delle vigenti norme in materia.
2. Il Comune di Codroipo con il presente regolamento intende perseguire i principi generali e le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 29/2005, nonché i criteri di promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, come previsto dalla lettera d bis) al comma primo, dell'art. 60 della L.R. 29, per la stampa quotidiana e periodica.
3. Si da attuazione all'art. 13, comma 3 della L.R. 9.1.2006 n. 1 recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", ritenendo la norma citata "*espressione del principio di cedevolezza, in forza del quale fonte principale della disciplina organizzativa e procedurale è il regolamento dell'ente locale*", come sostenuto con Circolare n. 601/1.10 dd. 13.01.2006 dalla Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali.

### Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente atto si intendono:
  - a) punti di vendita esclusivi, quelli autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici con la sola aggiunta dei prodotti complementari di cui al successivo art. 5.

b) punti di vendita non esclusivi, quelli autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici inseriti all'interno di centri commerciali al dettaglio e i complessi commerciali, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali a prescindere da limiti minimi di superficie, di esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) della L.R. 29/05, di esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, di esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Mantengono la qualifica di non esclusivo anche le rivendite inserite in attività diverse da quelle predette.

### Articolo 3 (Zonizzazione del territorio comunale)

1. Ai fini del presente atto, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Capoluogo  
Fraz. Beano  
Fraz. Biauzzo  
Fraz. Goricizza  
Fraz. Iutizzo  
Fraz. Lonca  
Fraz. Musceletto  
Fraz. Passariano  
Fraz. Pozzo  
Fraz. Rivolto  
Fraz. Rividischia  
Fraz. S. Martino  
Fraz. S. Pietro  
Fraz. Zompicchia

### Articolo 4 (Esercizio dell'attività)

1. E' soggetta a rilascio dell'autorizzazione l'attività per la vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita esclusivi e nei punti di vendita non esclusivi.
2. Il trasferimento di sede ed il suo ampliamento di superficie, il trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda è soggetto alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 2, lett. s) della L.R. 29/05.
3. I punti di vendita esclusivi mantengono tale tipologia anche se i titolari ottengono l'aggiunta del settore dei generi alimentari e/o non alimentari, dell'attività di somministrazione o dell'attività di distribuzione carburanti, nel rispetto delle specifiche normative di settore.
4. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1) sono rilasciate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di urbanistica, di igiene e sanità, nonché di quelle inerenti la destinazione d'uso dei locali.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 1), non sono soggette a limiti numerici.
6. L'autorizzazione per la vendita di stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi consente la vendita al dettaglio dei prodotti complementari elencati nel successivo articolo 5.
7. I soggetti che esercitano l'attività di vendita dei quotidiani e periodici sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali.
8. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è disciplinata dall'art. 22 della L.R. 29/05.

### Art. 5 (Prodotti complementari)

1. Tenuto conto dei prevalenti usi di piazza, si elencano i prodotti considerati complementari all'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita esclusivi per i quali non necessita un atto di specifica autorizzazione:

1. articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax)
2. moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a Enti pubblici; moduli per contratti
3. libri, articoli audio e video, cd musicali, giocattoli, articoli per l'igiene e la cura della persona
4. caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili, confezionati
5. articoli ricordo della città (esclusi gli articoli di oreficeria)
6. carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto
7. pellicole fotografiche e similari
8. batterie.

#### Articolo 6 (Commercio sulle aree pubbliche)

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici sulle aree pubbliche, sia in forma itinerante sia con posteggio fisso, senza limiti numerici.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 hanno validità limitata al territorio comunale di Codroipo.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto prescritto in materia di commercio sulle aree pubbliche nel titolo III della L.R. 29/05.

#### Articolo 7 (Autorizzazioni annuali e stagionali)

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 6 possono essere annuali e stagionali.
2. Alle autorizzazioni stagionali si applica la normativa prevista per le autorizzazioni annuali.
3. La modificazione dell'attività da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale è soggetta a comunicazione al Comune.

#### Articolo 8 (Revisione)

1. Il presente regolamento sarà soggetto a revisione con cadenza biennale, fatta salva l'esigenza di modifica anticipata in caso di contrasto con eventuali future normative del settore.



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 06.03.2009